

Festività sopresse anno 2024

BANCHE – ABI

EX FESTIVITA'

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festività dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Nel 2024 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

- martedì 19 marzo – San Giuseppe;
- lunedì 13 maggio – Ascensione;
- lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
- **sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);**
- lunedì 4 novembre – Unità Nazionale.

Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è quindi pari a 4 **giornate**

I permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all'intero trattamento economico, **escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative, o congedi parentali non retribuiti, giornate di sospensione volontaria.** Diventa pertanto importante prendere nota delle date soprariportate ed evitare di farle coincidere con permessi non retribuiti.

Il CCNL prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo comporta la rinuncia, per

gli appartenenti alle aree professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d'orario, e **per i quadri direttivi e i dirigenti di una giornata di ex festività.**

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2023 saranno:

- **4 per le aree professionali;**
- **3 per i quadri direttivi e i dirigenti** *(a meno di modifiche rispetto all'attuale normativa.)*

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, **molte aziende hanno emanato disposizioni che richiedono la fruizione dei permessi entro l'anno di competenza.**

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati **tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.**

FESTIVITA' CIVILI CADENTI DI DOMENICA

In aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) cada di domenica. Questo determinerebbe il diritto ad un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico. Per il 2024 **questo si verificherà per la festività del 2 giugno.**

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

- la Vigilia di Ferragosto
- la Vigilia di Natale
- il 31 dicembre
- la festa patronale di ogni singola località
- **per i soli colleghi con orario spalmato su 6 giorni:** la vigilia di Pasqua.

In queste giornate l'orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all'orario di lavoro ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività sopresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie. Nel dettaglio:

*"Ai lavoratori delle **aree professionali** sono attribuiti:*

- *per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52);*
- *con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;*
- *con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito*

*Ai lavoratori inquadrati nella **prima area professionale ad orario ridotto** sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52).*

*Ai **Quadri Direttivi** sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.*

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell'anno solare, verranno monetizzati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anni di competenza.

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2024 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

- martedì 19 marzo – San Giuseppe;
- lunedì 13 maggio – Ascensione;
- lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
- **sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (*festivo per il comune di Roma*)**;
- lunedì 4 novembre – Unità Nazionale.

Pertanto, per l'anno 2024 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell'anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2024 le giornate di festività abolite sono quattro e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

- martedì 19 marzo – San Giuseppe;
- lunedì 13 maggio – Ascensione;
- lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
- **sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (*festivo per il comune di Roma*);**
- lunedì 4 novembre – Unità Nazionale.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell'anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività sopresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all'intero trattamento economico. **Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.**

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest'anno cade il 29 di marzo.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività sopresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per

l'anno 2024, religiose e civili, sono le seguenti:

- martedì 19 marzo – San Giuseppe;
- lunedì 13 maggio – Ascensione;
- lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
- **sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);**

Si tratta pertanto di 3 giornate.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all'Agente se per l'anno in corso (2024) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di **“riposo compensativo”** (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un' **indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.**

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:

- **retribuzione annuale lorda/250**

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da **retribuire** (art. 31 c. 5). Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o

all'indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. **Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d'aspettativa nei giorni sopra elencati.**

Sono invece giornate semifestive il 29 marzo (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.